

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4726 del 19/08/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta "CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A." relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in comune di CASALGRANDE in Via XXV Aprile, 70, per adeguamento al D.M. 127/2024 e s.m.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4916 del 18/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno diciannove AGOSTO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.11970/2025

D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta "CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A." relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in comune di CASALGRANDE in Via XXV Aprile, 70, per adeguamento al D.M. 127/2024 e s.m.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16 comma 3 della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Richiamato che la ditta **CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.**, per l'impianto di gestione rifiuti in Via XXV Aprile, 70, in comune di Casalgrande, provincia di Reggio Emilia, risulta autorizzata con AUA adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto protocollo n. 28563 del 20/05/2015, relativamente ai titoli ambientali per scarichi in corpo idrico superficiale, emissioni in atmosfera, recupero rifiuti e comunicazione relativa all'impatto acustico, successivamente modificato con atto n. DET-AMB-2020-4232 del 10/09/2020, adottato da Arpae, relativamente al titolo ambientale scarico in corpo idrico superficiale.

Preso atto che è stata emanata disciplina specifica per il recupero rifiuti, consistente nel D.M. 28 giugno 2024 n. 127 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"*, che stabilisce i criteri che determinano quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere considerati rifiuti.

Rilevato che nelle more dell'adeguamento, l'art.8 ("norme transitorie e finali") del medesimo D.M. 127/24 prevede la possibilità di continuare a recuperare i rifiuti da costruzione e demolizione secondo le indicazioni contenute nelle autorizzazioni in essere, ed in specifico, per le procedure semplificate incluse in AUA come nel presente caso, riporta: *"Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, le norme tecniche di cui all'allegato 5, nonché i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2"*.

Vista la domanda di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), con aggiornamento della comunicazione 216 della Ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A., con sede legale ed impianto in Via XXV Aprile n. 70 nel comune di Casalgrande in provincia di Reggio Emilia, per adeguamento al D.M. n. 127/2024 ed ai sensi del D.M. 69/2018, acquisita da ARPAE al protocollo n. PG/2025/56310 del 25/03/2025, e integrazioni acquisite al protocollo ARPAE n. 116762 del 27/06/2025.

Precisato che nella documentazione trasmessa, fra l'altro, la ditta precisa che la configurazione impiantistica sarà adeguata a quanto previsto dal D.M. n. 127/24 entro il 1 gennaio 2026.

-

Tenuto conto che l'intervento in oggetto si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR 59/2013.

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto dichiarato nell'istanza di aggiornamento della comunicazione art.216 di cui al protocollo ARPAE n. PG/2025/56310 del 25/03/2025, l'istanza si riferisce solo alla matrice rifiuti.

Ritenuto, ai fini di maggiore chiarezza, sia per la gestione dei rifiuti da parte della ditta sia per i controlli, di procedere a una completa riedizione dell'atto autorizzativo, riprendendo i contenuti dell'autorizzazione protocollo n. 28563 del 20/05/2015, adottata dalla Provincia di Reggio Emilia, successivamente modificata con atto n. DET-AMB-2020-4232 del 10/09/2020, adottato da Arpae, riprendendo quindi i titoli ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali inclusivo delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/2006;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

mentre relativamente al titolo ambientale comunicazione ai sensi dell'art.216 del del D. Lgs.152/2006 nel presente atto si procede ad aggiornamento del titolo con riferimento alla istanza acquisita al protocollo della Scrivente Arpae al n. PG/2025/56310 del 25/03/2025, in conformità alle disposizioni ad oggi in vigore pertanto tenendo a riferimento il D.M. 127/2024 e il DM 69/2018.

Dato atto che, trattandosi di riedizione dell'atto , restano validi, per le parti non modificate i pareri acquisiti per l'autorizzazione protocollo n. 28563 del 20/05/2015, adottata dalla Provincia di Reggio Emilia.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale"*;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;
- DPR 227/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"*;
- L. 26.10.1995 n.447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"* e s.m.i.;
- La LR n.15/2001 art. 10, comma 4 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico);
- D.G.R. n.1053/2003 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- D.G.R. n.286/2005 *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)"*;

- D.G.R. n.1860/2006 *"Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005"*;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99 *"Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna 16-06-1999, n. 960 "Approvazione della Direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera in attuazione della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"*;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 *"Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna"*;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 *"Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione ed omogeneizzazione delle procedure e determinazioni delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006."* e s.m.i.;
- D.M. 05/02/1998 *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22"*;
- D.M. 28 marzo 2018 n. 69 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D. Lgs. 152/2006"*;
- Nota ministeriale prot. 0016293.05-10-2018 *"Chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152"*;
- L.132/2018 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate"* con specifico riferimento all'art. 26-bis;
- Decreto 28 giugno 2024 n. 127 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"*;
- Nota del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica (MASE) del 6 giugno 2023 prot. 91980, in risposta a interpello ambientale avanzato dalla Provincia di Trento, inerente alcuni chiamati applicativi sul DM 127/2024.

Dato atto che in materia di antimafia, la ditta risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, cosiddetta "White List", previsto dalla Legge 06/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013, come aggiornato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, della Prefettura di Reggio Emilia.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1. di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.**" ubicato nel Comune di **Casalgrande** - **Via XXV Aprile, 70** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06 e DGR 286/2005
Rifiuti	Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006, D.M. n. 69/2018 e D.M. n. 127/2024
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2. che le condizioni e prescrizioni da rispettare da parte della ditta, fatto salvo quanto disposto al seguente punto 5, sono indicate negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente atto, di seguito riportati:
 - Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs.152/06;
 - Allegato 2 - Scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06 e DGR 286/2005;
 - Allegato 3-BIS – Recupero rifiuti in regime semplificato, ai sensi dell'art.216 di cui al D. Lgs.152/2006;
 - Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico;
3. di stabilire che il presente atto accorpa e sostituisce il precedente atto n. 28563 del 20/05/2015, adottata dalla Provincia di Reggio Emilia, successivamente modificato con atto n. DET-AMB-2020-4232 del 10/09/2020, di cui assume la scadenza 20/05/2030-
4. di disporre che a seguito del presente aggiornamento dell'AUA rimane attribuito il numero **20** di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti;

5. di disporre che:
 - a. il presente atto, relativamente al titolo ambientale comunicazione ai sensi dell'art. 216 del del D. Lgs.152/2006, ha efficacia e sostituisce il precedente a decorrere dalla data del 01/01/2026;
 - b. il presente atto ha efficacia immediata relativamente agli altri titoli ambientali (emissioni in atmosfera, scarichi e rumore) in esso ricompresi;
 - c. fino alla data del 01/01/2026, coerentemente al D.M. n. 127/2024, i materiali prodotti fino al momento dell'intervenuta efficacia di questo aggiornamento, possono essere gestiti in conformità all'Allegato 3 dell'autorizzazione protocollo n. 28563 del 20/05/2015, adottata dalla Provincia di Reggio Emilia;
6. di dare atto che la tavola di riferimento per la gestione rifiuti, di cui alla presente autorizzazione, è denominata "Tavola 01 - Rev. A" datata giugno 2025 e acquisita al protocollo ARPAE n. 116762 del 27/06/2025, che viene unita al presente atto quale parte integrante;
7. di ricordare che la ditta è tenuta al rispetto delle vigenti disposizioni delle norme del D.M 05/02/1998, del D.M. 127/2024 e del D.M. 69/2018;
8. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
9. di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;
10. di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
11. di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013, comprese le modifiche all'Allegato 3 per le quali occorre unitamente presentare aggiornata comunicazione ai sensi dell'art.216 del D. Lgs.152/2006, che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
12. di trasmettere la presente autorizzazione alla Ditta interessata, e a scopo informativo, per conoscenza allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente;
13. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
14. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
originale firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**CALCESTRUZZI CORRADINI Spa**" è autorizzata a svolgere l'attività di **lavorazione materiali ghiaiosi e produzione conglomerati cementizi** negli impianti ubicati in Comune di Casalgrande – Via XXV Aprile n.70, Provincia di Reggio Emilia con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	ABBATT. AD UMIDO FRANTUMAZIONE INERTI	30000	24,3	8	Materiale Particellare	10	
E2÷E5	FILTRO CARICO SILOS CEMENTO E CENERI	600 Cad.	29,5	4	Materiale Particellare	10	
E6	FILTRO DOSATURA CLS	5600	6,2	8	Materiale Particellare	10	
E6 bis	CARICO AUTOBETONIERE	24000	7	8	Materiale Particellare	10	
E7	DEPOLVERATORE A MANICHE PER ESSICCAZIONE E RISCALDAMENTO GHIAIA E SABBIE	60000	17	4 in modo disconti nuo	Materiale Particellare Ossidi di zolfo Ossidi di azoto COV (Come C-Tot)	20 800 200 150	
E8	CALDAIA PER RISCALDAMENTO BITUME	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E9	DEPOLVERATORE A MANICHE PER ESSICCAZIONE E RISCALDAMENTO GHIAIA, SABBIE E FRESATO DA PAVIMENTAZIONE STRADALE	63526	24	4 in modo disconti nuo	Materiale Particellare Ossidi di zolfo Ossidi di azoto COV (Come C-Tot)	20 800 200 150	

Per l'**emissione E9** vengono altresì fissati i seguenti inquinanti con le relative concentrazioni da rispettare:

Punto Emissione	Provenienza	Inquinanti e limiti di concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E9	DEPOLVERATORE A MANICHE PER ESSICCAZIONE E RISCALDAMENTO GHIAIA, SABBIE E FRESATO DA PAVIMENTAZIONE STRADALE	HF < 5 (Flusso di massa > 50g/h) HCl < 30 (Flusso di massa > 300g/h) IPA < 0,1 (Flusso di massa > 0,5 g/h) per ognuno dei parametri previsti dall'All 1 sub2 punto 2.10 DIOSSINA EQUIVALENTE PCDD+PCDF <0.01 (flusso di massa > 0,02 g/h) Cd < 0,2 (flusso di massa > 1 g/h) TI < 0,2 (flusso di massa > 1 g/h) Hg < 0.2 (flusso di massa > 1 g/h) Sb < 5 (flusso di massa > 25 g/h) As < 1 (flusso di massa > 5 g/h)	(*)

		Pb < 5 (flusso di massa > 25 g/h) Cr < 1 (flusso di massa > 5 g/h) Co < 1 (flusso di massa > 5 g/h) Cu < 5 (flusso di massa > 25 g/h) Mn < 5 (flusso di massa > 25 g/h) Ni < 1 (flusso di massa > 5 g/h) V < 5 (flusso di massa > 25 g/h) Sn < 5 (flusso di massa > 25 g/h)	
(*) Per tale inquinante, vista la non continuità delle operazioni, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.			

1) Per il controllo delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, dell'acido fluoridrico, dell'acido cloridrico, dei COV (come C-Tot), IPA, diossine e dei metalli devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286:2019; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) La Ditta è tenuta ad avere sull'emissione E7 un contaore al fine di verificare l'effettivo funzionamento dell'impianto di essiccazione.

3) La Ditta è tenuta, al fine di limitare lo sviluppo di emissioni di polveri diffuse nell'area cortiliva, nei periodi caldi e/o siccitosi dell'anno, a provvedere alla bagnatura del piazzale con autobotte.

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere le seguenti frequenze:

- trimestrale per l'emissione n.9;
- semestrale per l'emissione n.1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 6bis
- annuale per l'emissione n.7. Una frequenza maggiore della periodicità dei controlli potrà essere prescritta sulla base del funzionamento effettivo dell'impianto di essiccazione

5) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

6) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

7) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione

8) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

9) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

10) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

11) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al

ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

12) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale

portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

13) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto.

14) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

Allegato 2 - autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali inclusivo delle acque reflue di dilavamento, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06.

Dati tecnici

La Ditta svolge attività di lavorazione di ghiaia in natura, proveniente dalle cave di proprietà, nel frantoio; il prodotto finito, disposto in cumuli, può essere destinato direttamente alla vendita o all'utilizzo per la produzione di calcestruzzo e di conglomerati bituminosi. Inoltre l'insediamento è autorizzato ad effettuare attività di recupero rifiuti costituiti da rottami da demolizione non pericolosi.

Per l'approvvigionamento idrico la ditta utilizza tre pozzi privati, sia per usi civili che per usi produttivi, dotati di contatore per un prelievo annuo pari a circa 195.000 m3.

Lo schema fognario di riferimento aggiornato è caratterizzato da reti fognarie separate industriali, domestiche e meteoriche ed è costituito dalle seguenti tre tavole:

- "TAV.1 Aggiornata" datato giugno 2020, acquisito al prot. n. PG/2020/85294 del 15/06/2020;
- "TAV. 2 Integrazione volontaria" e "TAV. 3 Integrazione volontaria" datate luglio 2020, acquisite al prot. n. PG/2020/100180 del 13/07/2020;

Le acque reflue originate dallo stabilimento consistono in:

- acque reflue industriali dall'attività di lavaggio ghiaia e lavaggio autobetoniere;
- acque reflue di dilavamento provenienti dalle aree di pertinenza delle lavorazioni.
- acque reflue domestiche da servizi igienici e spogliatoi il cui recapito finale è la pubblica fognatura depurata.

Lo scarico finale è formato dalle acque meteoriche di dilavamento o dall'unione di queste con le acque reflue industriali provenienti dalla lavorazione inerti.

Per lo scarico viene indicata una portata massima teorica di 180 m3/h, e viene precisato essere uguale a zero non essendosi mai attivato lo scarico negli ultimi anni.

Il recapito finale dello scarico è il fiume Secchia.

Acque reflue industriali

Le acque reflue industriali provenienti dal frantoio di lavorazione ghiaia sono in via prioritaria inviate, previa separazione delle sabbie tramite una scolatrice e dei cicloni separatori tramite pompe e un limodotto, ad aree di cava dismesse per il loro riempimento con i limi contenuti nelle stesse, prassi prevista nei piani di coltivazione delle cave.

Attualmente la cava oggetto di riempimento è il "Fondo Siberia 2": dall'area di cava, l'acqua che ha subito la decantazione, nel periodo notturno tramite pompa è inviata tramite lo stesso limodotto, al manufatto in cemento dotato di pompe presente nelle vasche in area demaniale, per effettuarne il riciclo nella lavorazione ghiaia per un quantitativo di circa 110.000 m3/anno.

All'occorrenza, in caso di emergenza per rottura o disfunzione del sistema di smistamento che attualmente provvede ad inviare le acque di lavaggio agli invasi risultanti da attività estrattiva cessata, le acque reflue

industriali da lavaggio e frantumazione ghiaia sono inviate alle due vasche di decantazione in terra realizzate in area demaniale. I limi che si depositano nelle vasche di decantazione sono estratti periodicamente e utilizzati per il ripristino ambientale di aree di cava dismesse.

Da tali vasche di decantazione disposte in serie tra loro, aventi superficie totale di 12.360 m² e profondità di circa di 8 m per una volumetria complessiva pari a circa 77.000 m³, dove avviene il processo di sedimentazione, al raggiungimento di un certo livello delle acque, si attiva lo scarico in acque superficiali.

Acque reflue di dilavamento

Provengono dalle aree di pertinenza delle lavorazioni aventi le seguenti superfici:

- aree coperte pari complessivamente a 6.722 m²;
- piazzali pari ad una superficie complessiva di 69.307m² circa di cui:
 - 23.866 m² completamente asfaltati;
 - 45.441 m² non asfaltati;

Tali acque reflue di dilavamento sono convogliate alle due vasche di decantazione in terra in area demaniale.

Acque di lavaggio delle autobetoniere

Per le acque di lavaggio delle autobetoniere è prevista l'installazione di un impianto di lavaggio, costituito da due postazioni per le autobetoniere collocate al termine di una rampa di accesso, e dal seguente sistema di trattamento delle acque: una tramoggia raccoglie le acque di lavaggio e le invia ad una coclea che separa i solidi grossolani; le acque torbide vengono raccolte in una vasca dotata di due agitatori e di una pompa per alimentare la filtropressa per la separazione dei solidi. I fanghi filtropressati sono accumulati nell'area sottostante la filtropressa e le acque sono raccolte in una vasca di accumulo dotata di pompa per il loro riutilizzo per i lavaggi. I solidi grossolani che si separano nell'impianto di lavaggio sono reimmessi nel ciclo di lavorazione degli inerti lapidei.

Dall'area di pertinenza dell'impianto di lavaggio betoniere si generano inoltre acque di sgrondo dei materiali separati e meteoriche di dilavamento che vengono raccolte da caditoia della rete acque meteoriche e convogliate alle vasche di decantazione.

Prescrizioni

1. Gli assetti degli impianti e reti, e manufatti a servizio, devono rispettare gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate. Le vasche di raccolta acque torbide ed acque chiare dell'impianto di lavaggio autobetoniere non devono essere dotate di tubazioni di troppo pieno. Devono essere presenti controlli di livello delle acque in esse contenute e relativi sistemi di allarme.
2. Lo scarico finale, a valle dell'impianto di trattamento, deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
3. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
4. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.

5. I fanghi provenienti dal trattamento di filtropressatura delle acque di lavaggio betoniere e le acque eccedenti il fabbisogno del nuovo impianto di lavaggio delle autobetoniere, devono essere conferiti come rifiuto a ditte autorizzate al loro recupero o smaltimento.
6. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile e deve consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
7. In caso di attivazione dello scarico dovrà essere effettuato un autocontrollo sulle acque reflue scaricate tramite un campione medio-composito nell'arco di tre ore per la ricerca dei seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali.
8. I certificati di analisi devono essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
9. Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo sulle vasche di decantazione in area demaniale e sull'impianto di trattamento delle acque di lavaggio delle autobetoniere. Le vasche devono essere pulite almeno una volta l'anno o quando necessario in modo da garantire i volumi disponibili per il decantato e deve essere sempre assicurata la tenuta degli argini in particolare nel corso del periodo invernale, effettuando la necessaria sorveglianza.
10. Deve essere attuato un sistema di sorveglianza e manutenzione dell'impianto di convogliamento limo e di riciclo delle acque.
11. Deve essere conservata la documentazione relativa ai controlli ed agli interventi effettuati a disposizione degli organi di controllo.
12. I rifiuti derivanti dagli impianti di trattamento delle acque dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro trattamento e/o smaltimento e comunque la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata ai sensi del D. Lgs. 152/06.
13. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento deve essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità e ne dovrà essere data immediata comunicazione all'ARPAE SAC, all'ARPAE Servizio Territorialmente competente indicando anche i tempi per il ripristino; dovranno inoltre essere messi in atto i sistemi previsti dalla Ditta in caso di emergenza.
14. Deve essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore. Il punto di scarico deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento ai sensi della normativa vigente

Allegato 3 - BIS. Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006

Ditta **CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.**
Impianto: Casalgrande – Via XXV Aprile, 70

Registro Provinciale Recuperatori n. **20**

L'istanza di modifica di AUA per aggiornamento della Comunicazione ai sensi dell'art.216 per l'adeguamento dell'attività di gestione rifiuti alle disposizioni del D.M. 127/2024 prevede il nuovo assetto impiantistico con la relativa nuova planimetria di riferimento, consistente nella "Tavola 01 - Rev. A" datata giugno 2025 e acquisita al protocollo ARPAE n. 116762 del 27/06/2025, e prevede l'effettuazione del recupero per la produzione di End of Waste ai sensi del DM 127/2024 e del DM 69/2018.

Descrizione attività di gestione rifiuti

La ditta svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi. I rifiuti oggetto di recupero provengono da attività di costruzione e demolizione, da frantumazione, da manutenzione reti di urbanizzazione, da produzione di lastre e manufatti in cemento, dalla scarifica di pavimentazioni stradali e di piazzali.

La ditta è autorizzata all'attività di gestione rifiuti per l'operazione di recupero R5 "Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" di rifiuti non pericolosi.

Per l'adeguamento al DM 127/2024, la ditta prevede un riassetto delle tipologie di rifiuti gestiti e delle attività di recupero con operazione R5, e procede alla produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del **DM 127/2024** per i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione identificati ai seguenti codici EER:

- 170101 "Cemento";
- 170102 "Mattoni";
- 170103 "Mattonelle e ceramiche";
- 170107 "Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106".

Inoltre per la produzione di granulato si applica il DM 69/2018 per materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi per il rifiuto identificato al codice EER 170302 "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01".

La ditta prosegue in continuità con la gestione dei rifiuti con operazione R5 non pericolosi e relative tipologie, ai sensi del DM 05/02/1998 per il rifiuto identificato al codice 170802 "materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01" appartenente alla tipologia 7.1 "rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse ed i traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto". Inoltre la ditta prosegue in continuità con la gestione dei rifiuti non pericolosi con operazione R5 e relative tipologie, ai sensi del **DM 05/02/1998** per il rifiuto identificato al codice 100102 "ceneri leggere di carbone" appartenente alla tipologia 13.1 "ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da co combustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali".

Rispetto alla precedente gestione rifiuti rimangono invariati sia i quantitativi di rifiuti in stoccaggio

istantaneo,
sia i quantitativi annui di rifiuti oggetto di recupero R5.

La operazione R5 è comprensiva di specifico stoccaggio funzionale, operazione di messa in riserva (R13), ad esclusivo servizio dell'attività (R5) e la potenzialità complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5) è pari a:

- 1.750 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al DM 127/2024;
- 1.500 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al DM 69/2018;
- 3 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 13.1.3 lett. b) dell'allegato 1, suballegato 1 del DM 05/02/1998.

Gestione rifiuti ai sensi del D.M. n. 127/2024

Alla luce di quanto previsto nel Decreto Ministeriale 28 giugno 2024 n. 127, nella documentazione presentata si indica che la gestione dell'impianto di trattamento e recupero dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione, avviene come di seguito esposto.

L'attività di recupero R5 viene svolta sui rifiuti riconducibili alla tipologie 7.1 sopra indicati per la produzione di aggregato recuperato conforme al D.M. n. 127/2024.

Il ciclo di lavorazione della Ditta consiste essenzialmente nella selezione e frantumazione di materiali inerti con produzione di aggregati recuperati ai sensi del D.M. n. 127/2024.

La ditta ha adottato un Sistema di Gestione per il controllo della qualità, in ottemperanza al D.M. n. 127/2024, con procedure per la gestione e la tracciabilità dell'intero ciclo, comprensivo del piano di campionamento e dell'automonitoraggio.

La ditta dichiara che le fasi sotto illustrate saranno effettuate da parte di personale con appropriato livello di formazione ed addestramento.

Verifiche sui rifiuti in ingresso

Le verifiche effettuate, sinteticamente consistono nell'esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso, nel controllo visivo del materiale in ingresso, ovvero rifiutarli in caso venisse riscontrata la presenza di rifiuti non conformi, stoccati in area dedicata, individuata in planimetria.

Ogniquale si verifichi la necessità, vengono effettuati i controlli supplementari. In caso di rifiuti identificati tramite codice a specchio, preventivamente al ritiro del rifiuto, sono richieste le analisi o altra documentazione atta a documentare la non pericolosità del rifiuto.

Procedimento di lavorazione e depositi

I rifiuti accettati vengono pesati, registrati e stoccati in attesa di una prima selezione, rimozione e separazione di qualsiasi materiale estraneo e successivamente vengono avviati al trattamento. La lavorazione avviene mediante utilizzo di frantumatore mobile semovente cingolato Marca Continental Nord conforme alla vigente normativa che effettua le seguenti operazioni:

- macinazione;
- vagliatura;
- separazione della frazione metallica (tramite deferizzatore magnetico) e delle frazioni indesiderate (per i residui non risultati separabili in fase di accettazione).

Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati, sono depositati in cumuli opportunamente separati e contrassegnati da segnaletica verticale di identificazione. I cumuli possono contenere il quantitativo massimo cadauno di **3000 m³ di aggregato recuperato**. L'aggregato recuperato è individuato in lay-out col colore azzurro.

I rifiuti e gli aggregati recuperati sono altresì stoccati in cumuli opportunamente separati. Il materiale in uscita dalla lavorazione viene stoccato nelle aree individuate in planimetria con la dicitura "Rifiuto Lavorato RL DM 127/24" e aree "EoW DM 127/24" destinate ai materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti; ogni area sarà contraddistinta dalla cartellonistica corrispondente.

Verifica della qualità dell'aggregato recuperato

Ogni lotto di produzione viene sottoposto all'esecuzione di:

- test sul campione di aggregato recuperato, con verifica del rispetto dei parametri di cui alla Tabella 2 del DM 127/2024, a seconda degli utilizzi cui è destinato il lotto;
- test di cessione con verifica del rispetto dei parametri di cui alla Tabella 3 del DM 127/2024, per valutare la compatibilità ambientale del prodotto.

Sono esclusi dal test di cessione i lotti di aggregato recuperato prodotto destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C 12/15. Sono altresì esclusi i lotti di aggregato recuperati prodotti destinati alla produzione di clinker per cemento e di quelli destinati alla produzione di cemento.

Attestazione del rispetto dei criteri per la qualifica di aggregato recuperato

L'azienda, previa verifica delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato di cui alle tabelle 4, 5 e 6 del DM 127/24, attesta il rispetto dei criteri per la qualifica di aggregato recuperato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art 47 del decreto n.445/2000, per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La ditta conserva presso la sede legale una copia della dichiarazione. Inoltre, conserva un campione di aggregato recuperato prelevato alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato. La ditta dichiara che le modalità di conservazione garantiscono la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato, idonee a consentire la ripetizione delle analisi. La dichiarazione sostitutiva è redatta utilizzando i moduli Allegato 3 "Dichiarazione di conformità, barrando la norma tecnica di riferimento a seconda della destinazione dell'aggregato recuperato.

La ditta precisa che i tempi previsti per l'inizio dell'effettivo svolgimento dell'attività conformemente al D.M. 127/2024 e per la configurazione impiantistica indicata nella planimetria di riferimento per l'impianto relativamente all'adeguamento dell'attività al D.M. 127/2024, sarà effettiva dal 01/01/2026.

Gestione rifiuti ai sensi del D.M. n. 69/2018

La ditta dichiara di essere dotata di un sistema di gestione per il rispetto dei criteri del DM 69/2018, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio.

La ditta riceve il "conglomerato bituminoso" identificato come rifiuto con il codice EER 170302 proveniente:

- da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzati in conglomerato bituminoso;
- dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.

Scopo delle attività, è quello di ottenere granulato di conglomerato bituminoso recuperato destinato ad essere impiegato per:

- miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo;
- miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
- la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

All'arrivo i rifiuti vengono sottoposti a verifica per assicurarsi dell'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso, in particolare il personale dell'impianto effettua un controllo visivo sul rifiuto in ingresso, esamina la documentazione a corredo e in caso di accettazione, procede alla pesatura e registrazione del carico.

L'area di conferimento dove viene verificato il materiale in ingresso è identificata in lay-out col colore rosa.

I rifiuti non conformi vengono stoccati in area dedicata, indicata in planimetria, mentre i rifiuti accettati vengono avviati allo stoccaggio provvisorio in cumuli, posti su area scoperta con pavimentazione in misto cementato o conglomerato bituminoso, per essere poi sottoposti alle lavorazioni per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso EoW mediante macinazione, vagliatura e separazione della frazione metallica (tramite deferizzatore magnetico) e delle frazioni indesiderate (per i residui non risultati separabili in fase di accettazione), con le finalità previste dall'Allegato 1 parte a) DM 69/2018.

I lotti, il cui quantitativo massimo cadauno è pari a 3000 m³, sono depositati in cumuli opportunamente separati e contrassegnati da segnaletica verticale di identificazione.

Ogni lotto di produzione viene sottoposto all'esecuzione dei seguenti test, effettuati da laboratori certificati:

- test sul campione di granulato di conglomerato bituminoso, mediante prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802;
- test di cessione in conformità alle metodiche riportate nell'Allegato 3 al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 5 Febbraio 1998.

La ditta accerta che il granulato di conglomerato bituminoso rispetti le specifiche caratteristiche prestazionali consistenti nella presenza di materie estranee pari al massimo al 1% in massa, secondo le normative di riferimento:

- EN 933-1 per la classificazione granulometrica
- EN 932-3 per la natura degli aggregati.

La ditta attesta il rispetto dei criteri per la qualifica del granulato di conglomerato bituminoso recuperato tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'Articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto, utilizzando a tal fine il modulo di cui all'Allegato 2 del DM 69/2018.

La ditta conserva presso la sede legale copia delle dichiarazioni di conformità emesse per ciascun lotto di granulato di conglomerato bituminoso recuperato. Inoltre la ditta conserva presso la sede legale una copia della dichiarazione e un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di granulato di conglomerato bituminoso.

La ditta dichiara che le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e tali da consentire l'eventuale ripetizione delle analisi.

Prescrizioni

1. Deve essere rispettato il **D.M. n.127/2024** per la produzione di End of Waste (aggregato recuperato) e per il recupero dei rifiuti indicati alla tabella 1 allegata al presente atto, in particolare per le caratteristiche dei prodotti End of Waste, per gli utilizzi previsti e per la redazione della dichiarazione di conformità come da D.P.R. 445/2000.
2. Deve essere rispettato il **D.M. n.69/2018** per la produzione di "granulato di conglomerato bituminoso" e per il recupero dei rifiuti indicati alla tabella 1 allegata al presente atto, in particolare per le caratteristiche dei prodotti End of Waste, per gli utilizzi previsti e per la redazione della dichiarazione di conformità come da D.P.R. 445/2000.
3. L'attività di recupero deve essere esercitata in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.
4. In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella

- n. 1 per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa Tabella n. 1 sono riportate le quantità istantanee e annuali dei rifiuti per ogni tipologia di recupero che la ditta deve rispettare.
5. L'operazione R5 è comprensiva di stoccaggio funzionale e le quantità stoccate dalla Ditta non possono superare quelle indicate nella Tabella n. 1 allegata al presente atto.
 6. **La potenzialità complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5) dell'impianto è pari a:**
 - 1.750 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al DM 127/2024;
 - 1.500 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al DM 69/2018;
 - 3 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 13.1.3 lett. b) dell'allegato 1, suballegato 1 del DM 05/02/1998.
 7. Il lotto di granulato di conglomerato bituminoso su cui effettuare le verifiche previste dal D.M 69/2018 è costituito da un quantitativo non superiore a 3.000 m3.
 8. Il lotto di aggregato recuperato su cui effettuare le verifiche previste dal D.M 127/2024 è costituito da un quantitativo non superiore a 3.000 m3.
 9. In attesa delle verifiche sull'aggregato recuperato, la Ditta dovrà predisporre un nuovo lotto qualora voglia continuare le operazioni di recupero di rifiuti.
 10. In attesa delle verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso, la Ditta dovrà predisporre un nuovo lotto qualora voglia continuare le operazioni di recupero di rifiuti.
 11. Le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni svolte e dei materiali prodotti dalle operazioni di recupero devono essere distintamente individuate e ben indicate con opportuna cartellonistica ed inoltre deve essere garantita la separazione dei rifiuti con differenti codici EER e la loro identificazione tramite apposita segnaletica.
 12. Come previsto dall'Allegato 1 del D. M. 127/2024, al punto b), i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogni qualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.
 13. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.
 14. La gestione dei rifiuti deve avvenire come indicato nella planimetria di riferimento per la gestione rifiuti, "Tavola 01 - Rev. A" datata giugno 2025 e acquisita al protocollo ARPAE n. 116762 del 27/06/2025.
 15. Le frazioni indesiderate decadenti dall'attività di recupero dei rifiuti e quanto prodotto NON conforme alle caratteristiche per la cessazione della qualifica di rifiuto, dovranno essere gestiti come rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.185-bis del D. Lgs. n.152/2006 ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti terzi autorizzati.
 16. I rifiuti devono essere stoccati in cumuli di altezza massima di 3 metri, coerentemente alla Circolare protocollo n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, paragrafo 6.1 "*Modalità e accorgimenti operativi e gestionali*".
 17. Tutte le attrezzature, i macchinari e i mezzi d'opera costituenti l'impianto dovranno essere in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte al fine di garantirne l'efficienza.
 18. L'utilizzo dell'impianto sia permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e specifiche attrezzature di lavoro.
 19. Le aree di transito dovranno essere sempre essere mantenute sgombre da rifiuti o altro materiale.
 20. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto sia verificata l'accettabilità degli stessi, tenendo conto che, qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".
 21. Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di

dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.

22. La Ditta è tenuta al rispetto ed alla scrupolosa osservanza delle Norme in materia di Tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
23. La Ditta deve provvedere ad effettuare periodici controlli sull'integrità della pavimentazione e della viabilità, effettuando le opportune manutenzioni e predisponendo un registro delle manutenzioni nel quale verranno annotati i controlli e le manutenzioni effettuate.
24. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
25. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e della normativa in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - scarico di acque reflue;
 - inquinamento acustico;
 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si rammenta che, nel caso in cui non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto così come disposte dal D.M. 127/2024 e dal DM 69/2018, i rifiuti restano classificati come tali.

Tabella n. 1

Operazione R5: Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.M. 127/2024

“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”.

Rif. D.M. 05/05/19 98	Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (R13 funzionale all'attività R5)		Recupero annuale (R5)	
			mc	t	mc	t
punto 7.1	170101	cemento				
	170102	mattoni				
	170103	mattonelle e ceramiche				
	170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106				
TOTALE			471*	660*	471*	660*

* nei totali è ricompreso anche il codice EER 170802 che viene gestito conformemente al D.M. 05/02/1998

Operazione R5, conformità al D.M. 05/02/1998

7.1	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto			R5	
7.1.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]			R5	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01				
TOTALE		°	°	°	°

°quantitativi ricompresi nei totali della tabella dei rifiuti gestiti ai sensi del D.M. 127/2024

Operazione R5: Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del **DM 69/2018**

"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D. Lgs. 152/2006"

Rif. D.M. 05/05/ 1998	Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (R13 funzionale all'attività R5)		Recupero annuale (R5)	
			mc	t	mc	t
punto 7.6 lett. b)	170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	194	330	194	330
punto 7.6 lett. c)	170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	194	330	194	330

Operazione R5, conformità al D.M. 05/02/1998

13.1	ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da cocombustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali			R5	
13.1.3 lett. b)	produzione di conglomerati cementizi: le ceneri vengono miscelate agli altri materiali, a freddo, e nella fase di preparazione del manufatto finale			R5	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t
10010 2	ceneri leggere di carbone	200	280	471	660
TOTALE		200	280	471	660

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

L'intervento in progetto consiste in un riassetto impiantistico senza variazioni di quantitativi e di lavorazioni e si configura come un proseguimento senza modifiche della comunicazione relativa all'impatto acustico.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.